

	COMUNE DI SAN SEVERO	
	Provincia di Foggia	
	Repertorio n. 16011 del 19.07.2021	
	Oggetto:CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	
	RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO "I.7 - Ex mercato rionale - Officina	
	di Quartiere" – COD. PROGETTO A1201.58 A VALERE SULLE RISORSE	
	DEL POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE PRIORITARIO XII	
	SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE – AZIONE 12.1 "RIGENERAZIONE	
	URBANA SOSTENIBILE" - CUP: J71E18000120008 - CIG : 8603577856	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventuno , il giorno diciannove del mese di luglio (19.07.2021) , nella	
	residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. Vito Tenore,	
	Segretario Generale del Comune di San Severo, autorizzato a rogare i contratti in cui	
	l'ente è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett.c) del D.Lvo n.267/2000 e s.m.i.,	
	sono comparsi i signori:	
	- l'arch. Fabio Mucilli nato a ... <i>omissis</i> ... il ... <i>omissis</i> ..., Dirigente del Comune di	
	San Severo e R.U.P. dell'intervento, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome	
	e per conto dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'art. 107, 3 comma, lettera c) della	
	legge 18 agosto 2000 n. 267, in virtù di decreto sindacale n.7 del 14.2.2020,	
	domiciliato per la carica presso la sede comunale C.F. 00336360714, di seguito	
	denominato semplicemente "Stazione Appaltante";	
	- il sig. Conenno Raffaele, nato a ... <i>omissis</i> ... il ... <i>omissis</i> ..., codice fiscale	
	... <i>omissis</i> ... e residente in ... <i>omissis</i> ... via ... <i>omissis</i> ..., in qualità di legale	
	rappresentante della società CONENNO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in via	
		1

	Fiume n. 10 - 71016 - San Severo (FG) - Partita IVA: 03561080718, di seguito	
	denominato “Appaltatore”;	
	Premesso che:	
	- la Giunta Regionale della Puglia con deliberazione n. 650 del 04/05/2017	
	pubblicata sul BURP n. 59 del 23/05/2017 ha approvato il Bando Pubblico per la	
	selezione delle Aree urbane e per l’individuazione delle Autorità Urbane, al fine di	
	avviare, attraverso la definizione di una governance multilivello, il processo di	
	programmazione degli interventi a valere sulle risorse del POR FESR PUGLIA 2014-	
	2020 – Asse XII Sviluppo Urbano Sostenibile;	
	- con Delibera n. 161 del 23/06/2017 l’Amministrazione Comunale ha aderito al	
	Bando Pubblico in oggetto, con la proposta di SISUS denominato “Rigeneriamo il	
	Mosaico”;	
	- con Determinazione Direttoriale R.P. n. 19 del 11/06/2018 pubblicata sul BURP n.	
	82 del 21/06/2018 è stata approvata la graduatoria definitiva con la quale sono state	
	individuate le Autorità Urbane fino alla concorrenza della copertura finanziaria, tra le	
	quali viene individuata l’Autorità Urbana Città di San Severo tra quelle ammissibili a	
	finanziamento;	
	- con Delibera di G. R. n. 1286 del 18/08/2018 la Regione Puglia ha individuato,	
	quali Organismi Intermedi, le Autorità Urbane di cui alla Determinazione Direttoriale	
	R.P. n. 19/2018, sino alla concorrenza della copertura finanziaria, approvando altresì	
	lo schema di convenzione da sottoscrivere con le Autorità Urbane designate;	
	- con Delibera di G.C. n. 151 del 08/08/2018 è stato adottato il modello SI.GE.CO	
	(Sistema di Gestione e Controllo) dell’Autorità Urbana Città di San Severo;	
	- con Delibera di G.C. n. 167 del 07/09/2018 è stato approvato lo schema di	
		2

	<p>Convenzione, sottoscritto con la Regione Puglia in pari data, per la disciplina dei rapporti tra la Regione Puglia, in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR FSE 2014-2020, e il Comune di San Severo – Autorità Urbana in qualità di Organismo Intermedio, per lo svolgimento delle attività in coerenza con le previsioni dell’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1301/2013 e dell’art.123 paragr. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per l’attuazione della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) a valere sull’azione 12.1 dell’Asse XII del POR FESR 2014-2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> - con Determinazione Dirigenziale dell’Autorità Urbana Città di San Severo n. 2001 del 23/11/2018 sono state selezionate le operazioni da candidare a finanziamento; - con riferimento al Soggetto Beneficiario Comune di San Severo, la Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 104 del 09/07/2019 ha approvato l’ammissione a finanziamento dell’intervento in oggetto, per l’importo complessivo di € 675.000,00; - in data 16/10/2019 è stato sottoscritto il Disciplinare tra Regione Puglia e Soggetto Beneficiario per la realizzazione delle operazioni; - con Deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 18/10/2019 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento denominato “I.7 - Ex mercato rionale - Officina di Quartiere” - importo complessivo 675.000,00 pari al finanziamento concesso dalla Regione Puglia; - con Delibera di G.C. n. 264 del 21/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto; - con Determinazione a contrarre n. 2097 del 26/10/2020 del Comune di San Severo – Area V – Urbanistica e Attività Produttive, Servizio Programmazione Strategica e Qualità del Paesaggio, del Comune di San Severo, è stata approvata la determina a contrarre con procedura aperta telematica tramite S.U.A. Provincia di Foggia, per 	
		3

	l'affidamento dei lavori relativi all'intervento "I.7 - Ex mercato rionale - Officina di	
	Quartiere - A1201.58" ,ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio	
	del prezzo più basso, dell'importo complessivo a base di gara di € 471.200,00, IVA	
	esclusa, di cui € 454.821,95 di importo soggetto a ribasso d'asta e € 16.378,05 di costi	
	della sicurezza non soggetti a ribasso;	
	- con Determinazione del Responsabile della S.U.A. e C.U.C. Provincia di Foggia	
	interna n.293, del 23/02/2021, sono stati approvati gli atti di gara e aggiudicato, in	
	attuazione dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, l'appalto per l'affidamento	
	dei suddetti lavori all'impresa prima classificata: CONENNO COSTRUZIONI S.R.L.	
	- Via Fiume, 10 - 71016 - San Severo (FG) - Partita IVA: 03561080718, che ha offerto	
	un ribasso percentuale del 32,29% per un importo di aggiudicazione di € 307.959,94,	
	a cui vanno aggiunti gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 16.378,05,	
	per un importo totale di aggiudicazione di € 324.337,99;	
	- con determinazione dirigenziale n. 330 del 02/03/2021 è stata dichiarata l'efficacia	
	dell'aggiudicazione definitiva in favore: CONENNO COSTRUZIONI S.R.L. - Via	
	Fiume, 10 - 71016 - San Severo (FG) - Partita IVA: 03561080718;	
	- con Determinazione Dirigenziale n. 769 del 01/04/2021 la Stazione Appaltante	
	Comune di San Severo ha preso atto dell'aggiudicazione della gara d'appalto e ha	
	altresì approvato il quadro economico rideterminato dell'intervento;	
	Vista la determinazione dirigenziale n. 1465 del 23/06/2021 con la quale è stato	
	approvato lo schema del presente contratto;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	Le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	
		4

	1. Oggetto del contratto	
	La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,	
	l'appalto dei lavori relativi all'intervento I.7 - Ex mercato rionale - Officina di	
	Quartiere. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione, con la necessaria	
	organizzazione di mezzi, mano d'opera e materiali e con gestione a proprio rischio,	
	secondo l'art. 1655 del Codice civile, alle condizioni di cui al presente contratto, a	
	quelle del Capitolato Speciale d'Appalto e secondo gli allegati di progetto più avanti	
	specificati. Le opere dovranno inoltre essere eseguite in conformità agli impegni	
	assunti dall'appaltatore.	
	L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e	
	l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri	
	obblighi.	
	Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.	
	2. Ammontare del contratto	
	A seguito del ribasso offerto in sede di gara pari al 32,29% (trentadue/29%),	
	sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, l'importo contrattuale	
	ammonta a euro 324.337,99 (diconsi trecentoventiquattromilatrecentotrentasette/99	
	euro) di cui:	
	- € 307.959,94 per lavori veri e propri;	
	- € 16.378,05 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.	
	L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.	
	Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi degli artt.3, comma 1) lett. dddd), del D.	
	Lgs. n. 50/2016, nonché dell'art. 43 comma 7 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., rimasto	
	in vigore a norma dell'art. 217, comma 1 lett. u) del D.lgs. n. 50/2016.	
		5

	L'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa	
	essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla	
	misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.	
	Ai fini della classificazione delle opere, nonché delle categorie omogenee di	
	lavorazione si rinvia ai punti 3 e 4 della Determinazione Dirigenziale n. 1465 del	
	23/06/2021.	
	3. Condizioni generali del contratto	
	L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena e incondizionata delle	
	norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti	
	documenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, che	
	l'impresa dichiara di conoscere e accettare e che qui si intendono integralmente	
	riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:	
	a) il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.145, per	
	quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da	
	quest'ultimo;	
	b) il Capitolato Speciale di appalto;	
	c) il computo metrico estimativo, richiamato nel bando;	
	d) tutti gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;	
	e) l'elenco prezzi unitari;	
	f) i Piani di sicurezza previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	
	g) le polizze di cui agli 18-19-20-21 del presente contratto;	
	h) gli elaborati di progetto, ivi compresi i particolari costruttivi;	
	i) la Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi sottoscritta	
	dall'Appaltatore in conformità all'Allegato I al Decreto Ministro dell'Ambiente 6	
		6

	giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), presentata in sede di partecipazione	
	alla gara.	
	Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori	
	pubblici e in particolare:	
	a) il Codice dei Contratti	
	b) il Regolamento Generale per quanto applicabile	
	c) il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (e ss.mm.ed ii.) con i relativi allegati.	
	La sopra menzionata documentazione non è fisicamente e materialmente allegata al	
	contratto ma è disponibile agli atti dell'Area V – Urbanistica e Attività Produttive del	
	Comune di San Severo.	
	4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato generale d'appalto approvato con	
	D.M. 19 aprile 2000 n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio presso la sede legale	
	dell'impresa CONENNO COSTRUZIONI S.R.L. - Via Fiume, 10 - 71016 - San	
	Severo (FG) - Partita IVA: 03561080718,	
	TITOLO II – ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	5. Responsabilità dell'Appaltatore	
	Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale nella	
	parte ancora in vigore si rinvia alle norme di cui all'art. 56 del Capitolato speciale,	
	nonché a quanto previsto dai piani per le misure di sicurezza dei lavoratori.	
	6. Controlli dell'amministrazione	
	L'Amministrazione appaltante rende noto di avere nominato come propri	
	rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette	
	alla direzione ed al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei	
		7

	lavori, le quali operano secondo le norme e disposizioni per ciascuno previste	
	dall'ordinamento ed in particolare dal Codice degli Appalti e dal D. Lgs. n. 81/2008 e	
	successive modifiche ed integrazioni l'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento	
	della Sicurezza in fase di esecuzione è affidato al R.T.P. Luca De Finis.	
	La corretta applicazione delle clausole e degli atti contrattuali sarà eseguita secondo i	
	canoni dettati dall'art. 1362 e seguenti del Codice Civile; il caso di contrasto con le	
	espressioni letterali risulterà da apposita relazione motivata della Direzione dei lavori,	
	redatta secondo le regole di correttezza e buona fede.	
	I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non	
	escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di	
	parte di essa o dei materiali impiegati e questo anche nel caso di opere e materiali già	
	sottoposti a controllo.	
	7. Tempo di esecuzione dei lavori - Penali per il ritardo	
	L'Appaltatore deve ultimare i lavori entro 180 (centottanta giorni) naturali e	
	consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.	
	In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere, l'ordine	
	e le forniture di materiali e quant'altro per realizzare l'opera, per ottenere dalle	
	competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e	
	per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori,	
	comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro.	
	L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che	
	potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie	
	all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione	
	appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa	
		8

	emissione del CRE riferito alla sola parte funzionale delle opere.	
	Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni	
	giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1 per mille	
	(euro uno per ogni mille) dell'importo contrattuale con le modalità indicate all'art. 17	
	del CSA.	
	L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può	
	superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da	
	comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova	
	applicazione l'articolo 20, in materia di risoluzione del contratto.	
	L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori	
	oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.	
	<i>Ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. c) del D.L. n. 76/202,convertito con modificazioni</i>	
	<i>dalla Legge n. 120/2020 in relazione alle procedure avviate a decorrere dall'entrata</i>	
	<i>in vigore del medesimo decreto e fino al 31 dicembre 2021 il rispetto delle misure di</i>	
	<i>contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1</i>	
	<i>del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove</i>	
	<i>impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la</i>	
	<i>regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore,</i>	
	<i>ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora</i>	
	<i>impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente</i>	
	<i>previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del</i>	
	<i>citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si</i>	
	<i>applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le</i>	
	<i>sanzioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 107 del D.</i>	
		9

Lgs. n. 50 del 2016.

8. Sospensioni

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; a titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 149 comma 2 del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Per la disciplina della sospensione dei lavori si rinvia alle disposizioni del Codice degli Appalti, nonché del CSA.

9. Subappalto

Il subappalto è consentito nei casi e nei modi normati dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria e determina inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità per la Stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa vigente in materia (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

	Il RUP, il Direttore lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,	
	provvedono a verificare, per la parte di specifica competenza, il rispetto di tutte le	
	condizioni di ammissibilità e di corretta esecuzione dei contratti di subappalto.	
	10. Contabilità dei lavori	
	La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.	
	La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla	
	misurazione delle opere compiute.	
	L'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature	
	necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori e non potrà, senza	
	autorizzazione scritta della Direzione Lavori, distruggere o rimuovere capisaldi o	
	eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.	
	Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli	
	sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si	
	dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal caso,	
	inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella	
	contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.	
	La contabilizzazione dei lavori sarà fatta secondo le disposizioni di cui al D.M.	
	Ministero Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 n. 49.	
	Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente, non	
	preventivamente autorizzati dalla D.L., e/o in contraddizione agli ordini di servizio	
	della Direzione lavori e non conformi al contratto.	
	11. Varianti	
	Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta	
	dall'Appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata	
		11

	dal Responsabile del Procedimento con le modalità previste dall'ordinamento della	
	Stazione appaltante.	
	Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano	
	i presupposti previsti dall'art. 106 del D. Lgs. n.50/2016.	
	La Stazione appaltante si riserva, la facoltà di procedere alla modifica del contratto	
	con l'appaltatore per la realizzazione di lavori accessori da realizzare nell'ambito del	
	dell'appalto originale, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'appalto, nei limiti del	
	ribasso d'asta che verrà presentato dall'aggiudicatario e delle economie che si	
	renderanno disponibili all'interno del qte del progetto.	
	12. Anticipazione	
	L'Amministrazione erogherà all'Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo	
	inizio dei lavori l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, come prevista	
	dall'art. 35, comma 18 del Codice degli Appalti. L'erogazione dell'anticipazione è	
	subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di	
	importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al	
	periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma	
	dell'intervento.	
	13. Pagamenti in acconto e a saldo	
	Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti,	
	contabilizzati ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 del Capitolato speciale d'appalto	
	raggiungono un importo non inferiore a € 120.000,00 (centoventimila/00 euro), come	
	risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui all'art.	
	14, comma 1, lett. d) del D.M. 49/2018.	
	La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato	
		12

	nella documentazione di cui al comma 1:	
	a) mediante l'applicazione dei prezzi unitari offerti dall'appaltatore;	
	b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti all'articolo 2;	
	c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia	
	dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale,	
	ai sensi dell'articolo 30, comma 5bis del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla	
	ostando, in sede di conto finale;	
	d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.	
	Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:	
	a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, che deve	
	recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione della data	
	di chiusura;	
	b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 14,	
	comma 1, lett. d) del D.M. 49/2018, che deve riportare esplicitamente il riferimento	
	al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della	
	data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la	
	compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 25, comma 2.	
	Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 del Capitolato Speciale d'Appalto, la	
	Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento	
	entro i successivi 60 (sessanta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e	
	alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore.	
	Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni,	
	per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di	
	avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo	

	minimo di cui al comma 1.	
	In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 27 del CSA. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.	
	La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al precedente comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura elettronica.	
	Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.	
	Fermo restando quanto previsto all'articolo 28 del CSA, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso. La garanzia è prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa	

	di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 19	
	gennaio 2018, n. 31.	
	14. Ultimazione dei lavori.	
	Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore la DL redige, entro	
	10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del	
	certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all'accertamento sommario della	
	regolarità delle opere eseguite.	
	In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono	
	rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è	
	tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL,	
	fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel	
	ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 17, in proporzione	
	all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio	
	dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di	
	ripristino.	
	15. Conto finale	
	Il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della	
	certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una	
	relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata	
	soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere	
	sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscriverne domande	
	per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante	
	lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili,	
	per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o	
		15

	l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice. Se l'esecutore non firma il conto	
	finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza	
	confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha	
	come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto	
	il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una	
	propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza	
	delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o	
	l'accordo bonario.	
	16. Termini per l'accertamento della regolare esecuzione	
	Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione	
	dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due	
	anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare	
	esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione	
	non sia intervenuto.	
	Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 237 del Regolamento generale.	
	Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di	
	controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena	
	rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto	
	negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale e/o nel contratto.	
	Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante,	
	preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne	
	sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti	
	e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di	
	ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle	
		16

	domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di	
	riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo	
	bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di	
	cui all'articolo 240, comma 12, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al	
	primo periodo è notificato all'appaltatore.	
	Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha	
	facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.	
	17. Manutenzione e custodia delle opere fino al collaudo provvisorio	
	L'Appaltatore è obbligato alla custodia e manutenzione dell'opera durante il periodo	
	di attesa e l'espletamento delle operazioni di collaudo fino all'emissione del relativo	
	certificato di regolare esecuzione.	
	Per tutto il periodo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e l'emissione del	
	certificato di collaudo provvisorio, salvo le maggiori responsabilità sancite	
	dall'art.1669 del cod.civ., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture	
	eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle	
	prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero	
	verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.	
	In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in	
	ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione	
	Lavori.	
	Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di	
	procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni	
	definitive, a regola d'arte, appena possibile.	
	Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'Appaltatore, l'obbligo di	

	custodia non sussiste se, dopo l'ultimazione, l'opera è presa in consegna dalla Stazione	
	appaltante, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, l'obbligo di custodia è a carico	
	della Stazione appaltante.	
	TITOLO III - GARANZIE E OBBLIGHI ASSICURATIVI	
	18. Garanzia definitiva	
	A garanzia degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente contratto	
	l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria	
	numero ... <i>omissis</i> ... rilasciata dalla .. <i>omissis</i> .. dell'importo di € 72.294,94 (l'importo	
	della garanzia è ridotto del 50%, ai sensi dell'art. 93, comma 7, D. Lgs. 50/2016 e ss.	
	mm. ed ii. in quanto l'appaltatore è in possesso di certificazione del sistema di qualità	
	conforme alle norme europee).	
	La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del	
	contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle	
	obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più	
	all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la	
	risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.	
	19. Polizza a garanzia della anticipazione	
	Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, l'erogazione dell'anticipazione	
	è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di	
	importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al	
	periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma	
	dei lavori.	
	L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei	
	lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni	
		18

	appaltanti, fino al completo svincolo in sede di liquidazione dello stato di avanzamento	
	che copre l'intero importo dell'anticipazione pagata.	
	Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione	
	dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle	
	somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di	
	erogazione della anticipazione.	
	20. Garanzia rata di saldo	
	Ai sensi del comma 6 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo	
	è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria	
	o assicurativa, stipulata con le modalità di cui al comma 9 dell'art. 103 del D. Lgs. n.	
	50/2016, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di	
	interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del	
	certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o	
	forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (2 anni)	
	21. Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso	
	terzi	
	Ai sensi del comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, almeno dieci giorni prima	
	della consegna dei lavori l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante copia	
	della polizza di assicurazione per:	
	- danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della	
	distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel	
	corso dell'esecuzione dei lavori; l'importo della somma da assicurare è pari all'importo	
	contrattuale;	
	- di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori	
		19

	il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un	
	minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro; il massimale ammonta	
	ad euro 500.000,00.	
	La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di	
	emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare	
	esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori	
	risultante dal relativo certificato.	
	22. Obblighi di tracciabilità	
	L'operatore economico, in dipendenza del presente contratto e degli eventuali contratti	
	applicativi e in osservanza alle norme dell'art. 3 della Legge 136/10, assume senza	
	eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il	
	presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni	
	siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane spa.	
	Allo scopo l'impresa CONENNO COSTRUZIONI S.R.L. - Via Fiume, 10 - 71016 -	
	San Severo (FG) - Partita IVA: 03561080718, comunica che i pagamenti inerenti al	
	presente contratto devono essere effettuati esclusivamente con bonifico sul seguente	
	conto corrente bancario dedicato (anche se non in via esclusiva), ai sensi dell'art. 3	
	della citata Legge n. 136/2010:	
	- <i>..omissis..</i> -Banca <i>...omissis...</i> - IBAN <i>...omissis...</i>	
	E' autorizzato ad operare sul conto corrente:	
	- Raffaele Conenno nato a <i>...omissis...</i> il <i>...omissis...</i> ed ivi residente in <i>...omissis...</i> ,	
	C.F. <i>...omissis...</i>	
	Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di	
	cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla	
		20

	stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.	
	TITOLO IV - MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	
	23. Clausola risolutiva espressa per informazioni interdittiva antimafia	
	Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.	
	ed è risolto automaticamente nel caso in cui pervenga in qualunque momento,	
	comunicazione/informazione interdittiva antimafia di cui agli artt. 88 e 91 del D. Lgs.	
	6.9.2011 n. 15.	
	24. Risoluzione del contratto	
	L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione	
	dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione	
	del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore	
	motivazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.	
	La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale	
	messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10	
	(dieci) giorni per compiere i lavori.	
	Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 17, comma 1, è	
	computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore	
	rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per	
	compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.	
	Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla	
	risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al	
	completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione	
	appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in	
	ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria	
		21

	25. Recesso	
	La stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo,	
	ai sensi dell'art. 109 comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, previo il pagamento dei lavori	
	eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo	
	delle opere non eseguite.	
	26. Accordo bonario. Definizione delle controversie	
	Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito	
	dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori	
	comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per	
	cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare	
	immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta	
	infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una	
	variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto	
	anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.	
	2. Per le modalità di ricorso all'arbitrato si rinvia alla disciplina del CSA, art. 48.	
	TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI	
	27. Richiamo alle norme legislative e regolamentari	
	Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni	
	del Codice civile e alle altre disposizioni di legge in materia.	
	28. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale	
	Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di	
	segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.	
	Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per	
	la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quella della emissione del certificato	
		22

	di collaudo provvisorio.	
	Ai fini fiscali si dichiara che i lavori in appalto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10%, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 Aprile 1968 n. 131 e ss. mm. ed ii. L'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'aliquota di cui sopra, è comunque a carico dell'Amministrazione.	
	29. Incompatibilità.	
	Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. L.vo n. 165 del 2001, l'aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.	
	30. Clausole finali.	
	Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà delle parti, le quali hanno piena consapevolezza delle clausole ivi contenute e dichiarano di approvarle incondizionatamente.	
	Qualunque modifica al presente contratto dovrà avvenire con atto scritto.	
	31. Trattamento dei dati personali	
	Ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 recante norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali si precisa che il Titolare del trattamento dati personali è il Comune di San Severo. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di compiti ed attività di interesse pubblico ed è, comunque, connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del	
		23

	trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. I	
	dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici e	
	potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241	
	(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai	
	documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle	
	dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle	
	disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).	
	Responsabile del trattamento: arch. Fabio Mucilli, - indirizzo pec:	
	fabio.mucilli@pec.comune.san-severo.fg.it	
	Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà delle parti, le	
	quali hanno piena consapevolezza delle clausole ivi contenute e dichiarano di	
	approvarle incondizionatamente. Qualunque modifica al presente contratto dovrà	
	avvenire con atto scritto.	
	Richiesto io Segretario generale rogante ho ricevuto il presente atto, in formato	
	elettronico, composto da 31 articoli, n. 24 pagine per intero e n. 17 righe della	
	pagina 25 del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo	
	conforme alle loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue:	
	per il Comune di San Severo: arch. Fabio Mucilli , nella sua qualità di Dirigente	
	Area V Urbanistica e Attività Produttive domiciliato per la carica presso la sede	
	dell'Ente stesso, mediante firma digitale apposta in mia presenza con Carta	
	Nazionale dei Servizi – Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura	
	di Foggia valida fino al 17/10/2021.	
	per la Società: Raffaele CONENNO nato a ... <i>omissis</i> ... il ... <i>omissis</i> ..., Codice	
	Fiscale ... <i>omissis</i> ... nella qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società	
		24

CONENNO COSTRUZIONI S.R.L. - Via Fiume, 10 - 71016 - San Severo (FG) -

Partita IVA: 03561080718, mediante firma digitale apposta in mia presenza
rilasciata da Aruba PEC con scadenza 21/04/2024.

Il Segretario generale rogante del Comune di San Severo, **dott. Vito Tenore**,
mediante firma digitale rilasciata digitale rilasciata da ArubaPEC S.p.A. valida fino
al 01.06.2023.

PER IL COMUNE

arch. Fabio Mucilli

(firmato digitalmente (artt.20-21-24 D.Lgs 07.03.2005 n. 82 s.m.i.)

PER LA SOCIETA'

Raffaele Conenno

(firmato digitalmente (artt.20-21-24 D.Lgs 07.03.2005 n. 82 s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Vito Tenore

(firmato digitalmente (artt.20-21-24 D.Lgs 07.03.2005 n. 82 s.m.i.)